

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2018

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che consente agli Enti aventi natura associativa, come l'ACI e gli AC, di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; tenuto conto, in relazione a quanto sopra, che l'ACI non concorre ai risultati del conto economico consolidato della pubblica amministrazione e non risulta pertanto ricompreso nell'elenco annualmente predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196; tenuto conto, altresì, che l'ACI, in ragione delle sue peculiarità di Ente pubblico a base associativa ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, ha adottato, sin dall'anno 2014, un proprio Regolamento per l'adeguamento ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese; visto il vigente Regolamento al riguardo adottato per il triennio 2017/2019; vista la nota della Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali del 27 novembre 2018, e preso atto di quanto ivi rappresentato in ordine all'opportunità di procedere a talune modifiche ed integrazioni al citato Regolamento, con particolare riferimento agli artt. 7 e 10; tenuto conto che le proposte di integrazione dell'art. 7 sono finalizzate all'introduzione di una specifica disciplina relativa alla liquidazione e al pagamento del TFR/TFS dei dipendenti dell'ACI, aspetto in merito al quale il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata nella seduta del 15 novembre 2018, ha espresso parere favorevole ai fini della sottoposizione della medesima questione al Consiglio Generale; tenuto conto che le ulteriori modifiche all'art. 10 del Regolamento sono finalizzate a prevedere la possibilità di incrementare i fondi destinati alla contrattazione decentrata per il personale dirigente, professionista e delle aree di classificazione, con risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n.449/2017, ovvero derivanti dalla stipula di Convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, con previsione di un perimetro massimo rispetto alle risorse individuate; ritenute le modifiche in questione coerenti con le citate previsioni in materia di adeguamento dell'ACI ai principi di cui al citato art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché funzionali rispetto alle specificità e alle peculiarità dell'Ente; visto l'art. 4, comma 3, lett. B, sub b), del Regolamento di Organizzazione, che demanda al Consiglio Generale la competenza ad adottare il Regolamento in parola; sentito il Collegio dei Revisori dei Conti; esperita la prevista informativa con le Organizzazioni Sindacali rappresentative; **approva** le modifiche ed integrazioni al vigente “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2017/2019” dell'ACI, nel testo che viene

allegato al verbale sotto la lett. P), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

ALLEGATO P) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 19 DICEMBRE 2018

REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2017/2019

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

- 2) Il regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'ACI, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni.

- 3) Lo stesso tiene inoltre conto della previsione di cui all'art.1, co. 341, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dei conseguenti oneri economici derivanti all'Ente nel triennio di riferimento.

Art. 2

(Durata, decorrenza e modifiche)

- 1) Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2019 e può essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3
(Obiettivi generali)

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'ACI realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio riferiti ai costi della produzione, con particolare riferimento alle spese di funzionamento, a quelle per il personale ed alle spese connesse al funzionamento degli Organi.

- 2) Ai predetti fini, secondo le specifiche indicazioni di cui ai successivi articoli, l'Ente realizza il progressivo miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio ed incrementa il patrimonio netto in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4
(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) Nel triennio 2017-2019, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto dei proventi ed oneri straordinari nonché degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10), B12) e B13) del conto economico, non deve essere inferiore a 17 milioni di euro.

Sezione II
Riduzione dei costi della produzione

Art. 5
(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

- 1) Nel triennio 2017-2019, rimane invariato il limite, in vigore al 31.12.2016, dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci. In caso di superamento di tale limite a consuntivo di ciascun anno, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione dei budget per gli anni successivi allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio complessivamente programmati.

- 2) Sono escluse dal limite di cui al comma 1 gli oneri straordinari nonché le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto

non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'ACI, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

- 2bis) Sono escluse, inoltre, anche in considerazione della natura di servizi pubblici remunerati, le spese per la gestione del PRA finalizzate al miglioramento della qualità e dell'innovazione e in generale all'applicazione delle disposizioni di cui al D.LGS 98/2017, nonché quelle riferite all'espletamento dei servizi in materia di Tasse Automobilistiche affidati all'Ente dalle Regioni e Province Autonome.
- 3) Sono altresì escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese riferite all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza in applicazione dell'art.1 co. 341 della L. n.208 del 28.12.2015.

Art. 6

(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)

- 1) Nell'ambito delle "spese per prestazioni di servizi", di cui alla voce B7) del conto economico, il totale delle spese relative a studi e consulenze, mostre, convegni e rappresentanza, nonché quelle per acquisto, noleggio e impiego di autovetture, le spese per missioni o trasferte e quelle per la formazione del personale dipendente non può superare il limite in vigore al 31.12.2016. Per l'organizzazione di manifestazioni sportive, il limite di spesa in vigore al 31.12.2016 è confermato anche per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 ad eccezione delle spese relative all'organizzazione e promozione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza. Ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto delle prestazioni di servizi destinate alla vendita nonché della quota parte delle spese per eventi, convegni e manifestazioni istituzionali che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di Amministrazioni o Organismi esterni all'Ente. I risparmi conseguiti concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.
- 2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 31 Dicembre 2016.
- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi a soggetti interni o esterni alla Federazione ACI, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, i limiti di spesa in vigore al 31.12.2016. Sono escluse dalla riduzione i contributi per la

promozione e lo sviluppo della attività sportiva automobilistica erogati in attuazione della funzione istituzionale di Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale, entro i limiti del corrispondente trasferimento erogato all'Ente dal CONI.

Art. 7

(Spese per il personale)

- 1) Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, il limite in vigore al 31.12.2016. Il rispetto di tale limite, accertato a chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle specificità dell'Ente, realizza gli obiettivi di contenimento della spesa per il personale e tiene luogo, così come richiamato nella circolare MEF-RGS 8/2015 "Enti e Organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", alle altre forme di riduzione e/o contenimento previste dalla vigente regolamentazione in materia di spesa del personale di enti pubblici.
 - 2) Sono escluse dal computo di cui al precedente comma 1:
 - a - le somme destinate per il personale dipendente immesso in mobilità obbligatoria nei ruoli ACI e che verranno rimborsate all'Ente ex art 16 co.9 D.L.83/2014;
 - b - gli eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto, ove dovessero intervenire previsioni normative di sblocco dei rinnovi;
 - c - le eventuali risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa di Ente secondo quanto previsto dal successivo art.10 c.2.
 - d -
 - 1.1'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto spettante al Personale in uscita dal servizio, nel termine di 120 giorni solari, ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari ovvero aggravii di altra natura.
 2. La definizione degli importi da liquidare è di competenza della Direzione Risorse Umane e Affari Generali che la trasmette all'Ufficio Amministrazione e Bilancio. La definizione dei criteri di priorità e di preferenza da adottare in materia sarà contenuta in apposita circolare della DRUAG.
 3. Al pagamento l'Ente provvede previa verifica contabile delle condizioni di cui al punto 1.
- L'applicazione delle misure descritte alla precedente lettera d) non è soggetta agli altri vincoli di cui al presente regolamento, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.
- 3) Sulla base dell'avvenuta riduzione della dotazione organica disposta con dpcm 25 luglio 2013, ai sensi dell'art. 2 del dl

95/2012, e tenuto conto degli effetti di cui al punto 2), l'Ente predispone l'eventuale revisione del piano triennale per i fabbisogni del personale per gli anni 2017-2018 e 2019, relativamente al personale delle aree, ai professionisti ed alla dirigenza, finalizzato alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse.

- 4) A partire dall'anno 2017, le somme a qualsiasi titolo percepite dai dipendenti dell'Ente non possono complessivamente superare gli importi dovuti a titolo di retribuzione complessiva del Segretario Generale così come all'art. 8 co.1.

Art. 8

(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dei vertici gestionali)

- 1) Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo e dei vertici gestionali a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- il trattamento economico complessivo del Segretario Generale è ridotto del 18% rispetto al trattamento economico previsto al 31.12.2016, e comunque fino a concorrenza di € 240.000,00 annui complessivi; gli emolumenti spettanti annualmente al Presidente sono ridotti del 21% rispetto a quelli previsti dal 31.12.2016, determinati ai sensi del Decreto del Ministro del Turismo G.U. 262/1983 e comunque fino a concorrenza di € 240.000,00 annui complessivi.

- è confermata la soppressione della medaglia di presenza per le partecipazioni alle riunioni dell'Assemblea, di cui al DPR 13 marzo 1984, nei confronti dei componenti dell'organo;

- è confermata la riduzione del 20% dei gettoni di presenza per i Presidenti di Automobile Club quali componenti del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo rispetto agli importi determinati ai sensi del DPR 3 maggio 1989;

- è confermata la riduzione del 20% delle indennità di carica spettanti ai Presidenti di Automobile Club quali componenti del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo rispetto agli importi determinati ai sensi del citato DPR 3 maggio 1989;

- è confermata, per il Vice Presidente Vicario dell'Ente, la riduzione del 10% dell'indennità di carica rispetto alla misura stabilita ai sensi del decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 7 maggio 1984; è confermata altresì la riduzione del 30% dell'indennità di carica per gli altri Vice Presidenti.

- 2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.

- 3) Nell'ambito del sistema di governance, l'ACI emana direttive

volte al contenimento delle spese complessive per gli organi di amministrazione e di vertice nelle società controllate direttamente e indirettamente dall'Ente.

Sezione III

Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9

(Interventi e misure a supporto degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa)

- 1) In funzione dell'efficace realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al presente regolamento, il Segretario Generale può attribuire ai dirigenti obiettivi legati alla realizzazione di iniziative e programmi di razionalizzazione di specifiche gestioni ed attività, rilevanti ai fini della valutazione della performance organizzativa e individuale.

Art. 10

(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.
- 2) Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui ai precedenti artt. 4 e 7 co. 1, fatte salve le esclusioni di computo di cui all'art. 7 co. 2 lett. a), l'importo dei risparmi del conto B9 "Spese per il Personale" corrispondente alla differenza, ove accertata, tra il limite previsto all'art.7 comma 1 ed il consuntivo al 31 dicembre di ciascun esercizio, sarà destinato, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei conti, nella misura massima del 50%, alla contrattazione collettiva del personale delle Aree di classificazione per l'attivazione di nuove iniziative di incremento dei servizi erogati all'utenza e di miglioramento qualitativo degli stessi. L'importo così determinato non può comunque superare il valore corrispondente all'1,5% dei costi della voce B9 del conto economico di ciascun esercizio.

L'importo sarà imputato in ciascun esercizio di bilancio.

Il Comitato Esecutivo dell'Ente, competente in materia di trattamento economico al Personale, stabilisce in relazione all'esercizio precedente, l'ammontare dell'utilizzo del suddetto importo.

- 3) In quanto risorse non aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, le eventuali somme derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, di cui all'art. 43 co. 1 della L. 449/1997, nonché derivanti dalla stipula di convenzioni, da parte delle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di cui al co.3

dello stesso articolo, possono incrementare i Fondi destinati alla contrattazione decentrata per il personale dirigente, professionista e delle aree di classificazione nel rispetto del computo delle economie di bilancio e definito fino a concorrenza del 4% dell'importo come definito all'art.7 co.1 del presente Regolamento.

Tale incremento del Fondo, variabile ed eventuale, resta escluso dal computo del limite di cui al precedente art.7 co.1 e non è soggetto ai vincoli di destinazione dei risparmi di cui allo stesso articolo del presente Regolamento.

Art. 11

(Monitoraggio e controllo dei processi di razionalizzazione e contenimento della spesa)

- 1) L'Ente, sulla base delle competenze delle singole strutture come definite dal vigente ordinamento dei servizi, attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente all'Amministrazione eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.